



IL SEGRETARIO COMUNALE
Barbara d'Amico



COMUNE DI MONASTEROLO DI SAVIGLIANO

REGOLAMENTO INCENTIVI

GESTIONE ENTRATE

(ARTICOLO 1 COMMA 1091

LEGGE N. 145 DEL 30.12.2018)

INDICE

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento.....	2
Articolo 2 - Costituzione del Fondo.....	2
Articolo 3 - Destinazione del Fondo	3
Articolo 4 - Trattamento accessorio	3
Articolo 5 - Entrata in vigore	3

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento è adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 1091, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al fine di potenziare le risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate ed al fine di disciplinare le modalità di riconoscimento del trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, impiegato nel raggiungimento degli obiettivi assegnati al Settore Entrate.

Articolo 2— Costituzione del Fondo

1. Per il raggiungimento degli obiettivi previsti nell'articolo 1 del presente Regolamento è istituito apposito Fondo incentivante, che è alimentato dalle entrate riscosse nell'anno precedente a quello di riferimento (come risultanti dal conto consuntivo approvato entro i termini di legge).

2. La quantificazione di tale fondo è data dal 5% delle riscossioni relative ad atti di accertamento IMU e TARI, in conto competenza e in conto residui, effettuate nell'anno precedente, a prescindere dall'anno di emissione dei provvedimenti.

3. Ferme restando le modalità di alimentazione del Fondo, in sede di predisposizione del bilancio di previsione si tiene conto delle riscossioni, da calcolarsi con le percentuali di cui al comma precedente, realizzate nell'anno precedente a quello in cui è predisposto il bilancio di previsione. In alternativa, la stima delle risorse che alimenteranno il Fondo può essere operata sulla base degli importi relativi al recupero dell'evasione Imu e Tari iscritti nel bilancio di previsione precedente a quello di costituzione del Fondo. La quantificazione definitiva delle risorse confluite nel Fondo si determina con riferimento alle riscossioni di cui al comma precedente certificate nel bilancio consuntivo approvato nell'anno di riferimento.

Articolo 3 — Destinazione del Fondo

1. Il fondo viene ripartito, in sede di prima applicazione, una quota del 5% destinata al riconoscimento del trattamento accessorio del personale dell'area economico finanziaria, tributi.

La diversa suddivisione del Fondo fra quota destinata al potenziamento delle risorse e quota destinata all'incentivazione del personale può essere modificata annualmente dalla Giunta Comunale in sede di predisposizione del bilancio di previsione in base alle effettive necessità di potenziamento strumentale del servizio finanziario e tributi. In caso di mancata determinazione si considera confermata la ripartizione stabilita per l'anno precedente.

Articolo 4 - Trattamento accessorio

1. Le risorse confluite nel Fondo, al netto delle eventuali risorse necessarie al potenziamento delle risorse strumentali, sono ripartite tra il personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi dell'area economico finanziaria tributi, privilegiando gli obiettivi di recupero dell'evasione dei tributi comunali e la partecipazione all'accertamento dell'evasione dei tributi erariali.

2. La quota del Fondo destinata al trattamento economico accessorio si considera al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'amministrazione ed è erogata in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

3. La quota da attribuire ad ogni dipendente, compresi i dirigenti e gli incaricati di posizione organizzativa, non può superare il 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo di ciascun dipendente.

4. In sede di assegnazione degli obiettivi dell'area economico finanziaria tributi vengono predeterminati gli obiettivi per accedere al trattamento accessorio di cui al presente articolo, per i quali vengono definiti i tempi di attuazione, le fasi del processo, il personale coinvolto e gli indicatori di risultato

5. Le quote da attribuire ad ogni dipendente sono quantificate sulla base della percentuale di apporto quali-quantitativa alla realizzazione degli obiettivi e sono erogabili successivamente alla valutazione del personale secondo i parametri indicati dal piano delle performance.

6. Eventuali quote del Fondo non erogate, se utilizzabili, possono essere impiegate per il potenziamento delle risorse strumentali.

Articolo 5 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento esplica i suoi effetti a decorrere dall'anno 2019.